

DICHIARAZIONI

Compensazione senza visto: basta l'integrativa

di Raffaele Pellino

Se un contribuente compensa il **credito Irpef** risultante dalla dichiarazione dei redditi per un importo superiore a **5.000 euro** senza l'apposizione **visto** e poi si **ravvede**, basta l'**integrativa** munita di **visto** oppure occorre versare anche la sanzione per **l'indebita compensazione**? È questo uno degli interrogativi ancora **irrisolti** che necessita di un intervento chiarificatore da parte dell'Amministrazione.

Ma procediamo con ordine.

In primo luogo, si rammenta che il **D.L. 50/2017** - a decorrere dallo scorso 24/04/2017 - ha ridotto a **5.000 euro** la soglia al di sopra della quale l'utilizzo in **compensazione "orizzontale"** dei crediti comporta l'apposizione del **visto di conformità** del professionista sulla **dichiarazione** da cui emergono, ovvero la **sottoscrizione** alternativa da parte del soggetto incaricato della revisione legale.

Tale riduzione colpisce i **crediti relativi all'Iva**, alle **imposte sui redditi** e alle relative **addizionali**, alle **ritenute alla fonte**, alle **imposte sostitutive** e all'**Irap**. Inoltre, lo stesso decreto dispone che ove le compensazioni dei crediti siano effettuate in **assenza del visto di conformità** o della sottoscrizione alternativa, ovvero, in presenza di visto di conformità (o sottoscrizione alternativa) apposto da **soggetti "non abilitati"**, l'Ufficio procede, oltre che al recupero degli interessi e all'irrogazione delle sanzioni, anche al **recupero dei crediti** utilizzati in difformità delle regole che prescrivono l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, mediante l'utilizzo dell'**atto di recupero** di cui alla L. 311/2004. Tralasciando quest'ultimo aspetto, si rammenta che, in caso di **compensazione del credito in "assenza" del visto**, è applicabile la **sanzione del 30%** di quanto indebitamente compensato di cui all'[articolo 13, comma 4, D.Lgs. 471/1997](#).

Ciò premesso, si fa notare che esistono **due livelli di intervento**.

Infatti, **per l'Iva** la disciplina è più "stringente":

- è previsto l'obbligo di **preventiva presentazione della dichiarazione**;
- è previsto lo "scarto" delle **deleghe** di pagamento (**F24**) contenenti compensazioni di crediti Iva non conformi alle prescrizioni in materia di visto.

Per le **"imposte dirette"**, invece, è possibile effettuare la compensazione "orizzontale" dei crediti già a partire dall'**inizio dell'anno successivo** a quello di maturazione degli stessi, senza

la preventiva presentazione del modello di dichiarazione.

Da qui, la necessità di un chiarimento ufficiale.

In dottrina, infatti, è stata sostenuta la tesi (condivisibile) secondo cui laddove un contribuente presenti la **dichiarazione priva di visto** e compensi il credito risultante dalla stessa per un **importo superiore** al limite dei **5.000 euro** – prima che intervenga l'attività accertativa degli Uffici - è tenuto semplicemente alla presentazione di una **dichiarazione integrativa munita di visto** ed al versamento della **sanzione** di cui all'[**articolo 8 D.Lgs. 471/1997**](#) (da 250 a 2000 euro) prevista in caso di **dichiarazione inesatta**.

Si ritiene, in tal modo, sanato l'errore commesso, **non** qualificando come **irregolari** le **compensazioni** effettuate in quanto **successivamente legittimate dall'apposizione del visto**.

Di converso, appare paradossale considerare irregolari le compensazioni effettuate – e, quindi, sanzionabili – solo in virtù di una finestra temporale successivamente “chiusa” con l'apposizione del **visto**.

E' chiaro che, laddove l'Agenzia delle Entrate giungesse a **contestare** l'assenza del visto **prima della regolarizzazione**, non ci sarebbe spazio per appellarsi, le **compensazioni** sarebbero **irregolari** con conseguente applicazione della sanzione del 30%.

Seminario di specializzazione

LA DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE E IL MODELLO 730

Scopri le sedi in programmazione >